



Regolamenti interni Società Svizzera di salvataggio **Sezione di Ascona**

- 1) REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ
- 2) REGOLAMENTO INTERNO DEI PICCHETTI
- 3) REGOLAMENTO INTERNO SUBACQUEO E MATERIALE PERSONALE
- 4) REGOLAMENTO INTERNO CONCERNENTE IL MATERIALE DELLA SOCIETÀ
- 5) REGOLAMENTO INTERNO SULL'USO DEL NATANTE
- 6) REGOLAMENTO INTERNO SULL'USO DEGLI SCCOTER SUB
- 7) REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AI LAVORI SUBACQUEI





1) REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ

- Art. 1.1 Ogni socio attivo è tenuto a sottoporsi ad una visita medica annuale di idoneità fisica alle immersioni subacquee, secondo formulario ufficiale della SSMI.
- Art. 1.2 Tutti i soci attivi sono iscritti di principio alla FSSS.
- Art. 1.3 I nuovi soci devono impegnarsi ad ottenere il brevetto di salvataggio e rinnovarlo alla scadenza.
- Art. 1.4 La didattica di insegnamento impartita dagli istruttori della società è secondo gli standard della CMAS.CH, nuovi affiliati alla società con brevetti di altre didattiche sono accettati, ma devono impegnarsi a frequentare un corso di parifica brevetto dello standard CMAS.CH.
- Art. 1.5 Il commissario tecnico è responsabile di fronte al Comitato e alla Società dell'istruzione dei singoli.
- Art. 1.6 I soci sono tenuti a collaborare con la commissione tecnica nell'istruzione sia teorica che pratica. I responsabili verranno designati in base alle loro capacità.
- Art. 1.7 I soci attivi in possesso della chiave della Società non possono cederla a terzi senza il consenso del comitato.
Dopo un anno di inattività o in caso di dimissioni, la chiave deve essere restituita.
- Art. 1.8 Persone estranee alla società possono essere invitati occasionalmente e devono attenersi ai regolamenti.
- Art. 1.9 Ogni socio deve impegnarsi a mantenere in ordine e pulita la sede, inoltre deve mettersi a disposizione del responsabile della sede per le pulizie stagionali.

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato in data 04 dicembre 2008

Il Presidente: Sussigan Nicola

Il Commissario Tecnico: Trotta Pasqualino



CENTRO
SPORT
SUBACQUEI
ASCONA



FEDERAZIONE
SVIZZERA
SPORT
SUBACQUEI



CMAS.CH
FEDERAZIONE SVIZZERA
FORMAZIONE
ISTRUTTORI E SUBACQUEI



2) REGOLAMENTO INTERNO DEI PICCHETTI

- Art. 2.1 Ogni socio attivo deve, a turno, prestare servizio di picchetto.
- Art. 2.2 In caso di impedimento il socio deve provvedere alla propria sostituzione con un socio di eguali qualifiche.
- Art. 2.3 Il gruppo di picchetto si compone, del conducente imbarcazione (capo picchetto), di 2 subacquei attivi e due subacquei attivi di riserva, oltre ai volontari per le uscite nel fine settimana.
- Art. 2.4 Il capo picchetto è responsabile del buon andamento del picchetto. Annuncia mediante l'apposito formulario l'inizio, la fine del picchetto ed eventuali interventi effettuati alla Polizia Lacuale.
- Art. 2.5 I componenti al picchetto di turno e i volontari si mettono a disposizione per effettuare le uscite di prevenzione durante i fine settimana e nei giorni feriali.
- Art. 2.6 La lista dei picchetti verrà affissa in sede e inviata a tutti i soci.
- Art. 2.7 Di regola tutti i soci attivi, durante le settimane di picchetto, possono essere chiamati in caso di necessità, e se possibile, devono mettersi a disposizione.
- Art. 2.8 L'attrezzatura subacquea e di salvataggio deve essere pronta all'uso dall'inizio alla fine del picchetto. Il materiale di salvataggio deve essere controllato all'inizio del servizio.
- Art. 2.9 Oltre ai picchetti svolti in collaborazione con la polizia cantonale è possibile lo svolgimento di picchetti per manifestazioni, secondo richieste speciali, anche per questo servizio i soci attivi devono mettersi a disposizione.

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato in data 04 dicembre 2008

Il Presidente: Sussigan Nicola

Il Commissario Tecnico: Trotta Pasqualino





3) REGOLAMENTO INTERNO SUBACQUEO E EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE

Art. 3.1 Per le immersioni valgono le seguenti disposizioni :

S* CMAS.CH : chi possiede questo brevetto può immergersi solo con un socio avente minimo brevetto S** CMAS.CH.

Per le profondità d'immersione valgono le disposizioni riportate dagli standard della didattica CMAS.CH per ogni livello di brevetto.

Art. 3.2 Le immersioni devono svolgersi assolutamente in coppia, mai da un singolo socio. Durante le immersioni di gruppo devono essere formate delle coppie che siano autosufficienti in qualsiasi situazione.

Art. 3.3 Ogni immersione deve essere registrata sul libro delle immersioni della società riportante data, profondità e tempo reali.

Art. 3.4 È consigliato ad ogni socio di tenere il proprio libretto delle immersioni aggiornato, è obbligatorio iscrivere le immersioni sul libro della sede.

Art. 3.5 Durante le immersioni è obbligatoria l'esposizione della bandiera segna sub (bianca-blu) che deve essere esposta ad inizio immersione e deve essere ritirata a fine immersione.

La bandiera è da apporre per tutte le immersioni sia di giorno che serali.

Art. 3.6 L'entrata e l'uscita delle immersioni deve obbligatoriamente avvenire lungo la rampa di alaggio in Piazza Torre, per non infrangere l'ONI. (Ordinanza sulla navigazione interna) Durante gli orari dove sono in esercizio i battelli della navigazione le immersioni devono svolgersi in direzione di Locarno, in nessun caso è possibile dirigersi verso il pontile della navigazione in regolare servizio. La Società declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti occorsi contravvenendo a queste regole.

Art. 3.7 Il materiale di base personale si compone di :

- Muta completa (giacca, pantaloni, calzari, guanti)
- Mascherina
- Pinne
- Orologio, profonditàmetro, computer
- 2 erogatori indipendenti
- Cintura zavorra
- Gilet equilibratore
- Coltello



➤ Pila

- Art. 3.8 Il socio è tenuto ad acquistare il proprio equipaggiamento di base al più tardi entro l'ottenimento del brevetto S** CMAS.CH.
- Art. 3.9 Il socio che non disponesse di fondi sufficienti potrà chiedere un prestito alla società. Il comitato esaminerà ogni richiesta e deciderà di volta in volta. In tale caso il materiale acquistato rimarrà di proprietà della società fino all'estinzione del debito.
- Art. 3.10 In caso di interventi, recuperi, ecc. svolti a nome della società (non indennizzati) dove si possa notare una eccessiva usura del materiale personale, il socio potrà usufruire previo consenso del comitato di un contributo speciale della società.
- Art. 3.11 La società assumerà le spese di sostituzione del materiale perso o reso inservibile durante interventi di salvataggio o recuperi richiesti previa richiesta scritta da parte del socio che ne giustifichi le cause. In caso di accertata negligenza da parte del socio le spese saranno a suo carico.
- Art. 3.12 La società prende a carico le spese di collaudo delle bombole dei singoli soci, una bottiglia per socio e per periodo di collaudo (2,5 anni), previa autorizzazione del capo materiale. La pulizia e il trasporto sono a carico del proprietario della bombola.
- Art. 3.13 In riferimento e aggiunta a quanto citato negli art. 4.4 e 4.5 del REGOLAMENTO INTERNO DEL MATERIALE DELLA SOCIETÀ, ogni socio **non** attivo è tenuto a ritirare il proprio materiale dai locali della Società.
- Art. 3.14 In caso di mancato ritiro, dopo un sollecito scritto, il materiale sarà ritenuto di proprietà della Società e sarà messo a disposizione per corsi di formazione.
- Art. 3.15 Eccezioni agli art. 3.13 – 3.14 – 4.4 e 4.5, possono essere concesse dal Comitato se il socio è in grado di fornire una valida motivazione (esempio un soggiorno di studio o di lavoro all'estero) comunque per un periodo massimo di un anno.
- Art. 3.16 La Società declina ogni responsabilità in caso di danneggiamento, sparizione e/o utilizzo improprio da parte di terze persone.

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato in data 22 febbraio 2013

Il Presidente: Sussigan Nicola

Il Commissario Tecnico: Trotta Pasqualino



CENTRO
SPORT
SUBACQUEI
ASCONA



FEDERAZIONE
SVIZZERA
SPORT
SUBACQUEI



CMAS.CH
FEDERAZIONE SVIZZERA
FORMAZIONE
ISTRUTTORI E SUBACQUEI



4) REGOLAMENTO INTERNO DEL MATERIALE DELLA SOCIETÀ

- Art. 4.1 Ogni socio è responsabile dell'efficienza del proprio materiale e di quello della società.
- Art. 4.2 Il capo materiale e il commissario tecnico controlleranno che il materiale della società venga usato in modo adeguato.
- Art. 4.3 L'assegnazione degli armadietti è di competenza, in accordo, del capo materiale e del commissario tecnico.
- Art. 4.4 Per poter ricevere un armadietto il socio deve svolgere regolarmente attività al minimo ogni 2 mesi, deve mettersi a disposizione per lo svolgimento dei picchetti, l'uso dell'armadietto non è di diritto solo con il pagamento della tassa sociale.
- Art. 4.5 Il commissario tecnico in accordo con il capo materiale può esigere la restituzione di un armadietto da parte dei soci che non adempiono all'art. 4.4.
- Art. 4.6 Il materiale sociale serve solo per le immersioni della società. Pile, bombole o altro materiale non possono essere prese indiscriminatamente senza prima avvisare il capo materiale.
- Art. 4.7 Ogni danno causato al materiale della società deve essere tempestivamente annunciato al capo materiale.
- Art. 4.8 Il compressore può essere usato solo dalle ore 8.30 alle 21.00.

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato in data 04 dicembre 2008

Il Presidente: Sussigan Nicola

Il Commissario Tecnico: Trotta Pasqualino





5) REGOLAMENTO INTERNO CONCERNENTE L'USO DEI NATANTI

- Art. 5.1 È ammesso alla guida dei natanti il socio attivo in possesso della licenza di navigazione e autorizzato dal comitato.
- Art. 5.2 L'uso del natante è ammesso quando vi siano delle reali necessità o per attività sociali.
- Art. 5.3 Il pilota è responsabile del natante e deve attenersi alle disposizioni dell' ONI (Ordinanza sulla navigazione interna).
- Art. 5.4 Ogni uso del natante deve essere regolarmente registrato sul libro di bordo.
- Art. 5.5 Il natante e il materiale di soccorso devono essere tenuti in stato di pronto intervento. Eventuali avarie dovranno essere comunicate tempestivamente al capo materiale che delegherà la riparazione a chi di dovere.
- Art. 5.6 La velocità deve essere regolata a seconda delle condizioni del lago e dalle necessità.
- Art. 5.7 Sui natanti non sono ammesse persone estranee alla società durante i servizi regolari di picchetto.

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato in data 04 dicembre 2008

Il Presidente: Sussigan Nicola

Il Commissario Tecnico: Trotta Pasqualino



CENTRO
SPORT
SUBACQUEI
ASCONA



FEDERAZIONE
SVIZZERA
SPORT
SUBACQUEI



CMAS.CH
FEDERAZIONE SVIZZERA
FORMAZIONE
ISTRUTTORI E SUBACQUEI



6) REGOLAMENTO INTERNO SULL'USO DEGLI SCOOTER SUBACQUEI

Premessa:

I due scooter subacquei sono di proprietà della Società Svizzera di Salvataggio, Sezione di Ascona.

Il Comitato delega alla commissione tecnica e al capo materiale la responsabilità della gestione e dell'uso accurato e appropriato degli scooter.

Art. 6.1 In nessun caso gli scooter subacquei vengono portati fuori dalla sede senza il consenso del C.T.

Art. 6.2 Nel caso in cui il loro impiego fosse richiesto da istituzioni pubbliche o private gli scooter saranno messi a disposizione unitamente agli utenti della Salvataggio che verranno designati dalla commissione tecnica in base alla loro capacità e formazione.

Art. 6.3 **Condizioni per l'utilizzo degli scooter:**

- (a) Aver pagato la tassa sociale della Società di Salvataggio, Ascona.
- (b) Aver pagato il contributo annuale di Fr. 50.00 per la manutenzione degli scooter
- (c) Rispettare i regolamenti dell'immersione come a statuti della Società e al proprio brevetto
- (d) Aver seguito il corso d'istruzione per le immersioni con scooter tenuto dalla commissione tecnica (o da un suo rappresentante)
- (e) Mettersi a disposizione per i regolari picchetti
- (f) Rispettare le imposizioni e le limitazioni di immersione con gli scooter prescritte dall'Ufficio Federale della Navigazione di cui è stata presa precisa conoscenza
- (g) Possedere un'assicurazione di responsabilità civile privata.

Art. 6.4 Dopo l'utilizzo degli scooter i subacquei sono obbligati di riportarli al loro posto, di ricaricare le batterie e di compilare l'apposito libretto di immersioni con l'aggiunta della scritta "scooter" (indicando l'ora in cui le batterie sono state rimesse sotto carica)





Art. 6.5 I subacquei sono tenuti ad annunciare tempestivamente al responsabile del materiale eventuali anomalie riscontrate durante il funzionamento o la rottura di parti dell'apparecchio.

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato in data 04 dicembre 2008

Il Presidente: Sussigan Nicola

Il Commissario Tecnico: Trotta Pasqualino



CENTRO
SPORT
SUBACQUEI
ASCONA



FEDERAZIONE
SVIZZERA
SPORT
SUBACQUEI



CMAS.CH
FEDERAZIONE SVIZZERA
FORMAZIONE
ISTRUTTORI E SUBACQUEI



7) REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AI LAVORI SUBACQUEI

- Art. 7.1 La Società Svizzera di Salvataggio, Sezione di Ascona (in seguito Società), può effettuare lavori subacquei per conto di terzi, sia privati che enti pubblici.
- Art. 7.2. I soci che effettuano lavori subacquei per conto della Società, sono designati di volta in volta dal commissario tecnico sulla base delle loro capacità e qualifiche.
- Art. 7.3 L'incasso netto di tali operazioni va alla Società e contabilizzato alla voce "entrate per lavori subacquei"
- Art. 7.4 Ai soci che si mettono a disposizione per lo svolgimento di lavori sarà assegnata un'indennità per la messa a disposizione e l'utilizzo del proprio materiale personale.
- Art. 7.5 La somma che sarà divisa fra i soci è pari al lavoro fatturato e **non** superiore a CHF 500.- per singolo socio e per singolo lavoro.
- Art. 7.6 La ripartizione tra i soci viene effettuata dal comitato e varia a dipendenza del numero di interventi e/o immersioni per il singolo lavoro.

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato in data 17 gennaio 2013

Il Presidente: Sussigan Nicola

Il Commissario Tecnico: Trotta Pasqualino



CENTRO
SPORT
SUBACQUEI
ASCONA



FEDERAZIONE
SVIZZERA
SPORT
SUBACQUEI



CMAS.CH
FEDERAZIONE SVIZZERA
FORMAZIONE
ISTRUTTORI E SUBACQUEI